

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO**CHEM TREND ITALY di Externa Holding S.r.l. (di seguito solo "CHEM-TREND ITALY")****1. Disposizioni generali**

Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (di seguito le "Condizioni Generali") si applicheranno a tutte le vendite di Beni e/o forniture di Servizi effettuate dal Fornitore (di seguito solo "Fornitore" o i "Fornitori") a favore di CHEM-TREND ITALY, in esecuzione degli Ordini di Acquisto che saranno di volta in volta emessi da CHEM-TREND ITALY.

Il Fornitore espressamente accetta che le presenti Condizioni Generali prevarranno su eventuali condizioni generali o particolari di vendita del Fornitore stesso.

Qualsiasi modifica o aggiunta alle presenti Condizioni Generali sarà valida soltanto nel caso di specifica accettazione scritta di CHEM-TREND ITALY.

Le modifiche e le integrazioni alle Condizioni Generali saranno limitate al particolare acquisto per il quale dovessero venir pattuite.

2. Ordini e loro modifiche

2.1 Gli Ordini di Acquisto dovranno essere emessi in forma scritta e dovranno contenere l'indicazione almeno dei seguenti elementi:

- Beni e/o Servizi oggetto del singolo Ordine di Acquisto;
- quantità, caratteristiche e termini di consegna dei Beni o di esecuzione dei Servizi;
- prezzi, modalità e termini di pagamento;
- eventuali condizioni particolari di acquisto, anche in deroga a queste Condizioni Generali.

2.2 Gli Ordini di Acquisto diverranno vincolanti per le Parti una volta accettati dal Fornitore mediante comunicazione scritta entro il termine di accettazione indicato da CHEM-TREND ITALY nell'Ordine di Acquisto ovvero, in mancanza, entro il termine di tre giorni dal ricevimento dell'Ordine di Acquisto.

Gli Ordini di Acquisto si considereranno accettati e diverranno vincolanti per le Parti anche nel caso in cui il Fornitore non invii a CHEM-TREND ITALY una espressa comunicazione scritta di rifiuto entro il termine di accettazione indicato da CHEM-TREND ITALY nell'Ordine di Acquisto ovvero, in mancanza, entro il termine di tre giorni dall'invio dello stesso, fermo restando che CHEM-TREND ITALY si riserva il diritto di revocare gli Ordini di Acquisto sintanto che il Fornitore non li abbia accettati per iscritto e di rifiutare le accettazioni di Ordini di Acquisto pervenute dopo il termine di accettazione sopra indicato.

Qualsiasi modifica di un Ordine dovrà avvenire per iscritto ed essere approvata da CHEM-TREND ITALY, a pena di inefficacia.

2.3 I preventivi saranno vincolanti per il Fornitore e la loro redazione non darà luogo ad alcun compenso a suo favore, salvo diversi accordi preventivamente concordati in forma scritta tra il Fornitore e CHEM-TREND ITALY.

2.4 La vendita dei Beni o la fornitura dei Servizi saranno disciplinati dalle previsioni contenute nelle Condizioni Generali, nelle Specifiche Tecniche, negli Ordini di Acquisto e nei documenti eventualmente richiamati negli Ordini di Acquisto, incluse le Proposte Contrattuali, nonché dalle Accettazioni degli

Ordini di Acquisto.

In caso di conflitto o discrepanza tra le Proposte Contrattuali e gli Ordini di Acquisto e le Condizioni Generali, prevarrà il contenuto degli Ordini di Acquisto.

2.5 CHEM-TREND ITALY avrà diritto di recedere dai Contratti in ogni momento, anche in deroga all'art. 1373, 1° comma, del Codice Civile, qualora, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il Fornitore si trovi in uno stato di difficoltà economica tale da porre in pericolo l'effettuazione regolare della fornitura di Beni o Servizi e ancora quando nei suoi confronti risultino promosse azioni legali per il recupero dei crediti o procedure esecutive, o lo stesso Fornitore versi in stato di insolvenza o sia stato ammesso ad una qualunque procedura concorsuale, di liquidazione o di concordato con i creditori.

3. Consegne

3.1 I Beni devono essere spediti con imballaggio idoneo a garantire l'arrivo a destino in perfette condizioni d'uso. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio per danneggiamento o perdita totale o parziale dei Beni dal Fornitore a CHEM-TREND ITALY, le consegne dovranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni previste dalle norme "Incoterms" vigenti di volta in volta specificate negli Ordini di Acquisto.

3.2 I Beni consegnati devono essere accompagnati da un documento di trasporto (DDT), indicante il numero d'ordine e la descrizione dei beni come riportata nell'ordine. I termini di consegna dei Beni e di espletamento dei Servizi indicati negli Ordini di acquisto sono da considerarsi essenziali e vincolanti per il Fornitore. Il Fornitore sarà, quindi, ritenuto responsabile in caso ritardata consegna dei Prodotti o di ritardata esecuzione dei Servizi che non dipenda da caso fortuito o forza maggiore. Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente a CHEM-TREND ITALY eventuali casi nei quali siano insorte difficoltà che possano ostacolare o impedire la consegna dei Beni o l'erogazione dei Servizi pattuiti, nei tempi e con le modalità concordate, fornendo indicazione dei rimedi che intende porre in essere.

3.3 In caso di ritardo nelle consegne (oppure in caso consegna incompleta) dei Beni o nell'esecuzione (oppure in caso di esecuzione incompleta) dei Servizi, CHEM-TREND ITALY avrà il diritto di:

(i) fissare al Fornitore un termine ulteriore per consegnare i Beni o eseguire i Servizi, o

(ii) comunicare al Fornitore la risoluzione del relativo Contratto per inadempimento e chiedere la restituzione di ogni importo già pagato da CHEM-TREND ITALY.

3.4 L'eventuale fissazione di un ulteriore termine per consegnare i Beni o eseguire i Servizi ai sensi dell'articolo che precede non preclude per CHEM-TREND ITALY il diritto di avvalersi dei rimedi di cui al paragrafo che segue se il Fornitore non rispetta l'ulteriore termine fissato da CHEM-TREND ITALY.

CHEM-TREND ITALY S.a.s
di Externa Holding S.r.l.

Sede Legale:
Via Monferrato 57, Sesto Ulteriano
I-20098 San Giuliano Milanese, Italy

Tel: +39 02 988141
Fax: +39 02 98284172

Cod. Fiscale, Partita IVA e Registro
Imprese di Milano: 04255940969
Capitale Sociale: € 904.523,00

DEUTSCHE BANK – Milano

IBAN:
IT38D0310401601000000060753
SWIFT CODE: DEUTITM1462
PEC Legale: ctitalia@lamiapec.it
ChemTrend.com

3.5 In aggiunta ai rimedi di cui all'Art. 3.3, in ogni caso di ritardata, mancata, incompleta o consegna dei Beni o esecuzione dei Servizi, CHEM-TREND ITALY potrà avvalersi dei seguenti diritti:

(i) sospendere i pagamenti dovuti al Fornitore in relazione alla consegna o esecuzione ritardata, mancata, incompleta o difforme;

(ii) applicare una penale per ciascun giorno di ritardo pari all'uno per cento (1%) del corrispettivo complessivo dell'Ordine fino a un massimo del dieci per cento (10%) del corrispettivo complessivo dell'Ordine per i Beni o Servizi acquistati, per ogni settimana di ritardo e fino alla data di consegna dei Beni o completamento dei Servizi, fatto salvo il maggior danno e fatti salvi diversi accordi tra le parti;

3.6 Nel caso in cui il ritardo si protragga per un periodo superiore a venti (20) giorni lavorativi CHEM-TREND ITALY avrà diritto, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il contratto e richiedere il risarcimento del maggior danno, oltre gli importi a titolo di penale maturati sino alla data della risoluzione.

3.7 L'accettazione di Beni o dei Servizi forniti oltre il termine di consegna o di esecuzione pattuito non costituisce rinuncia alla richiesta di penali e/o al risarcimento dei danni.

3.8 I rimedi previsti dal presente articolo 3 sono aggiuntivi e non sostitutivi rispetto agli altri rimedi previsti dalla legge applicabile a favore di CHEM-TREND ITALY, quali il diritto di agire in giudizio per ottenere l'adempimento dei Contratti.

4. Prezzi e pagamenti

4.1 Il prezzo per i Beni e/o Servizi oggetto della fornitura sarà indicato negli Ordini di Acquisto.

I prezzi indicati negli Ordini di Acquisto saranno fissi e non soggetti a revisioni o aggiustamenti.

Parimenti, una volta concordati per un determinato periodo, i prezzi saranno fissi e non soggetti a revisioni o aggiustamenti per il periodo concordato.

4.2 Il prezzo stabilito ai sensi dell'art. 4.1 è onnicomprensivo. Costi e spese supplementari saranno quindi riconosciuti al Fornitore solo se preventivamente autorizzati da CHEM-TREND ITALY in forma scritta e dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa.

4.3 Termini e modalità di pagamento saranno indicati negli Ordini di Acquisto. Il pagamento sarà in ogni caso condizionato alla consegna a CHEM-TREND ITALY dei beni.

5. Garanzie di qualità dei Beni e dei Servizi prestati

5.1 Il Fornitore garantisce che i Beni e i Servizi saranno:

a) conformi alla normativa applicabile ed ai migliori standard di sicurezza;

b) conformi alle previsioni delle Condizioni Generali, degli Ordini di Acquisto e delle Specifiche Tecniche;

c) privi di vizi e difetti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, difetti di progettazione, produzione o conservazione;

e) idonei all'uso cui sono abitualmente destinati o ai diversi usi voluti da CHEM-TREND ITALY e che dovessero essere stati da quest'ultima portati a conoscenza del Fornitore;

f) conformi alle caratteristiche e qualità degli esemplari presentati dal Fornitore come campioni o modelli (ove previsto).

5.2 Nel caso in cui CHEM-TREND ITALY accerti la difettosità o non conformità dei Beni o dei Servizi acquistati che non siano imputabili a:

- componenti soggette a normale usura;

- danneggiamenti dovuti ad impropria manutenzione

avrà diritto, entro 12 (dodici) mesi dalla data di consegna del Bene o 24 (ventiquattro) mesi dalla data di ultimazione del Servizio, di avvalersi dei seguenti rimedi:

a) chiedere l'eliminazione dei difetti o della non conformità dei Beni e dei Servizi acquistati o la sostituzione dei Beni non conformi, a spese del Fornitore entro un termine stabilito da CHEM-TREND ITALY;

b) chiedere una ragionevole riduzione del prezzo dei Beni e dei Servizi non conformi;

c) comunicare la risoluzione per inadempimento del Contratto relativo ai Beni e Servizi non conformi, rifiutare il pagamento del prezzo di acquisto e chiedere la restituzione degli eventuali importi già pagati in relazione ai Beni e Servizi non conformi.

La circostanza che CHEM-TREND ITALY abbia chiesto l'eliminazione della non-conformità del Bene o del Servizio non preclude a CHEM-TREND ITALY l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 5.2 (b) e 5.2 (c) nel caso in cui il Fornitore non provveda a eliminare i difetti o sostituire i Beni difettosi entro il termine fissato da CHEM-TREND ITALY.

5.3 In ogni caso, in aggiunta ai rimedi previsti dall'art. 5.2, in ipotesi di non conformità dei Beni o dei Servizi prestati alle garanzie previste dall'art. 5.4, CHEM-TREND ITALY avrà diritto di sospendere i pagamenti dovuti al Fornitore in relazione ai Beni e Servizi non conformi e, comunque, di esigere il risarcimento di ogni danno diretto e indiretto derivante dalla difettosità o non conformità dei Beni e Servizi acquistati.

Le garanzie e i rimedi espressamente previsti dal presente articolo 5 devono intendersi come aggiuntivi e non sostitutivi rispetto agli altri rimedi e garanzie previsti dalla legge in caso di vizi o non conformità dei Beni.

In deroga a quanto previsto dagli articoli 1495 e 1512 Cod. Civ., il termine per la denuncia di vizi o non conformità dei Beni è di 60 (sessanta) giorni dalla scoperta degli stessi.

6. Responsabilità del Fornitore e Assicurazione

Il Fornitore si impegna a risarcire e tenere indenne e manlevata CHEM-TREND ITALY da ogni danno diretto o indiretto, costo, spesa, ivi inclusi quelli derivanti da domande o pretese di terzi, che siano conseguenza diretta o indiretta di eventuali lesioni a persone e/o dei danni a cose di CHEM-TREND ITALY e/o di terzi, derivanti da violazioni delle presenti Condizioni o da violazione della clausole dei singoli Contratti, da responsabilità da prodotto o da fatto del personale del Fornitore, nonché da fatto delle imprese cui il Fornitore abbia affidato in subfornitura Beni o Servizi oggetto delle presenti Condizioni.

7. Dipendenti del Fornitore

7.1 Nello svolgimento dei Servizi acquistati da CHEM-TREND ITALY il Fornitore si atterrà ai seguenti obblighi:

a) retribuirà regolarmente il proprio personale e darà scrupolosa applicazione ai contratti di lavoro e ai contratti collettivi applicabili, così come puntualmente adempirà ai propri oneri previdenziali ed assistenziali ai sensi di ogni disposizione di legge vigente;

b) applicherà scrupolosamente la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, salute, ambiente, nonché le previsioni del Codice Etico del Gruppo Freudenberg di cui al successivo art. 7;

c) fornirà a richiesta di CHEM-TREND ITALY, ed al momento dell'accettazione di ogni Ordine di Acquisto e, qualora lo svolgimento di Servizi o la fornitura di Beni si protragga per un periodo pari almeno a tre mesi, successivamente con cadenza trimestrale, la certificazione comprovante il versamento dei contributi previdenziali ai dipendenti e/o collaboratori che presteranno la propria opera per l'esecuzione dell'Ordine di Acquisto (DURC), nonché i documenti comprovanti l'iscrizione all'INAIL e i relativi pagamenti di premio;

d) farà in modo che i propri dipendenti e/o collaboratori che presteranno la propria opera ai sensi del presente contratto si attengano scrupolosamente alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro (in particolar modo al D. Lgs. 81/08);

e) provvederà a versare regolarmente le ritenute sui redditi da lavoro relative al personale utilizzato per lo svolgimento dei Servizi, nonché all'IVA e a tutte le imposte dirette e indirette connesse ai Servizi.

7.2 Quale condizione per il pagamento dei corrispettivi dovuti al Fornitore, lo stesso sarà tenuto, su richiesta di CHEM-TREND ITALY, a fornire evidenza documentale dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 7.1.

8. Diritti di Proprietà Intellettuale

8.1 Ai sensi e per gli effetti delle presenti Condizioni, per "Diritti" si intendono i diritti di brevetto, i diritti d'autore, i diritti su

marchi (registrati e non), i diritti su modelli d'utilità e gli altri diritti di proprietà intellettuale previsti dalla Legge n. 22/04/1941 n° 633 e successive modificazioni.

8.2. Nel caso in cui i Beni vengano prodotti o i Servizi vengano resi sulla scorta dei progetti o delle specifiche tecniche forniti da CHEM-TREND ITALY o, ancora, se il Fornitore ha fornito disegni o dettagli tecnici volti al miglioramento dei suddetti Beni o Servizi a CHEM-TREND ITALY, la titolarità dei Diritti relativi ai beni ed ai Servizi, nonché ai disegni o ai dettagli tecnici in questione, spetterà a CHEM-TREND ITALY.

Il Fornitore consegnerà i disegni o informerà prontamente CHEM-TREND ITALY di tutti i dettagli tecnici necessari per il miglioramento del Bene o Servizio e intraprenderà quanto necessario per consentire che la titolarità di tali Diritti sia riconosciuta in favore di CHEM-TREND ITALY, a spese della stessa CHEM-TREND ITALY. Per dettagli tecnici si intendono anche le informazioni, le conoscenze, le idee, i progetti, i materiali e le espressioni di idee prodotti dal Fornitore (e dai propri incaricati o impiegati) in relazione a ciascun Ordine.

8.3 Il Fornitore garantisce che nessun Diritto (compresi i diritti di terzi) verrà violato o comunque pregiudicato dalla fornitura di beni o dalla fornitura di Servizi o dall'uso di tali Beni o Servizi da parte di CHEM-TREND ITALY. Il Fornitore terrà CHEM-TREND ITALY indenne e manlevata da ogni responsabilità e danno derivante dall'uso o dal possesso dei Beni o dei Servizi resi dal Fornitore in violazione del disposto che precede. Il risarcimento comprenderà tutti i danni, nonché le spese ed i costi che CHEM-TREND ITALY dovesse essere costretta a sostenere in conseguenza delle eventuali azioni promosse da terzi per tale specifica causa.

8.4 Tutti i prodotti, campioni, documenti e informazioni forniti al Fornitore da CHEM-TREND ITALY e tutti i relativi Diritti di CHEM-TREND ITALY sono e rimarranno di proprietà di quest'ultima e/o del Gruppo Freudenberg di cui CHEM-TREND ITALY fa parte. CHEM-TREND ITALY, in particolare, è titolare, su tali beni, di tutti i Diritti definiti all'art. 8.1 che precede. Il Fornitore si impegna a usare tali beni secondo le istruzioni di volta in volta comunicate da CHEM-TREND ITALY, solo ed esclusivamente per le finalità e con le modalità di cui alle presenti Condizioni Generali o al singolo Contratto concluso tra le Parti, nel rispetto della reputazione di CHEM-TREND ITALY e senza porre in essere alcuna attività e/o condotta che possa pregiudicarne la validità e il valore.

9. Obbligo di riservatezza

9.1 Le Parti riconoscono che tutte le informazioni relative alle rispettive aziende o a quelle di società collegate (compreso il contenuto e i termini di un Ordine), oltre che tutte le informazioni apprese in occasione dello svolgimento del loro rapporto contrattuale e che non siano di dominio pubblico, sono

riservate. Ciascuna Parte si impegna, per tutta la durata del Contratto concluso ed anche successivamente, a mantenere segrete, non divulgare, né direttamente né indirettamente, non comunicare a terzi o, comunque, pubblicare in qualsiasi forma o rendere accessibili al pubblico le informazioni riservate che le siano state rivelate dall'altra Parte. Ciascuna Parte si impegna a far sì che il proprio obbligo di riservatezza sia osservato dai propri dipendenti, consulenti, collaboratori e terzi appaltatori e risponderà per il fatto di detti ausiliari qualora gli stessi abbiano illecitamente comunicato a terzi, divulgato, pubblicato in qualsiasi forma o reso accessibili al pubblico le informazioni riservate.

Le Parti espressamente concordano che tale obbligo di riservatezza è derogato per quelle informazioni riservate che CHEM-TREND ITALY dovesse trasmettere a società del Gruppo Freudenberg, di cui la stessa CHEM-TREND ITALY è parte.

9.2 Il Fornitore si impegna a non utilizzare il nome, il marchio o la denominazione sociale di CHEM-TREND ITALY o del Gruppo Freudenberg ed altresì a non fare riferimento in nessun momento a rapporti d'affari intercorrenti con CHEM-TREND ITALY o con il Gruppo Freudenberg (prima, dopo o durante l'esecuzione dell'Ordine) per scopi pubblicitari, promozionali o di altra natura senza la previa autorizzazione scritta della stessa CHEM-TREND ITALY.

10. Protezione dei dati personali

10.1 In relazione ai dati personali del Fornitore che dovessero essere trattati da CHEM-TREND ITALY nel corso del rapporto contrattuale, CHEM-TREND ITALY fornisce la seguente informativa, ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito anche "GDPR" ovvero General Data Protection Regulation).

10.2 Il trattamento dei dati personali del Fornitore avverrà al fine di instaurare ed eseguire il rapporto contrattuale che lo lega alla CHEM-TREND ITALY, nonché per conseguire una efficace gestione dei rapporti commerciali, oltre che per l'eventuale esecuzione delle misure precontrattuali che verranno adottate su sua richiesta (art. 6, lettera b) del GDPR).

Il trattamento dei dati sarà, inoltre, eseguito in quanto è necessario per adempiere agli obblighi legali relativi, collegati e connessi a tale rapporto a cui il Titolare del trattamento è soggetto (art. 6, lettera c) del GDPR).

10.3 Il trattamento avviene con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o, comunque, automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

10.4 Il conferimento dei dati personali da parte del Fornitore è obbligatorio ai fini dell'instaurazione, gestione e svolgimento del

rapporto contrattuale con CHEM-TREND ITALY e per l'assolvimento degli obblighi legali e contrattuali relativi. Ne consegue che l'eventuale rifiuto di fornirli, in tutto o in parte, potrà determinare l'impossibilità per la scrivente di dar corso al rapporto contrattuale medesimo, oltre che allo svolgimento dei relativi adempimenti previsti dalla Legge.

10.5 Il Titolare del trattamento dei dati è:

CHEM TREND ITALY di Externa Holding S.r.l. con sede legale in San Giuliano Milanese (MI), Via Monferrato n. 57;

10.6 All'interno di CHEM-TREND ITALY potranno venire a conoscenza dei dati personali del Fornitore il Responsabile per la protezione dei dati, il personale degli uffici di contabilità, amministrazione, logistica, spedizioni, direzione, qualità e centro elaborazione dati della nostra Società nominati come Incaricati, nonché i Responsabili per il Trattamento dei Dati eventualmente nominati.

Inoltre, ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati personali potranno essere comunicati a:

- istituti di credito e società finanziarie;
- soggetti terzi ai fini della gestione di servizi effettuati per conto della nostra Società come consulenti esterni quali commercialisti, società di revisione di bilancio, software house e consulenti di servizio;
- società controllanti, controllate e collegate ed altri soggetti facenti parte del Gruppo Freudenberg il cui elenco completo e aggiornato è reperibile presso l'Ufficio Amministrazione;
- società di trasporto e, in generale, altre società che operano in nome e per conto di CHEM-TREND ITALY.

I dati personali non verranno, invece, diffusi.

10.7 I dati personali verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale instaurato con la nostra Società e, successivamente, verranno conservati per il periodo strettamente necessario ad adempiere gli obblighi previsti dalla normativa di settore (civilistica, fiscale etc...) relativamente al rapporto contrattuale in questione.

10.8 In qualità di interessato il Fornitore è titolare dei diritti previsti dagli artt. 15, 15, 17, 18, 20 e 21 del GDPR, ove applicabili.

In particolare ha diritto di ottenere a cura del Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali ed una copia dei dati personali oggetto di trattamento (c.d. "Diritto di accesso", art. 15 del GDPR); ottenere a cura del Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, il Fornitore ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa (c.d. "Diritto di rettifica", art. 16 del GDPR); ottenere a cura del Titolare del trattamento la cancellazione dei dati

personali che La riguardano senza ingiustificato ritardo se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del GDPR (c.d. "Diritto alla cancellazione", art. 17 del GDPR); ottenere a cura del Titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 18 del GDPR (c.d. "Diritto di limitazione del trattamento", art. 18 del GDPR); ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano forniti al Titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, senza impedimenti, da parte sempre del Titolare cui li ha forniti (c.d. "Diritto alla portabilità dei dati", art. 20 del GDPR); opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) del GDPR.

Tali diritti potranno essere esercitati con richiesta al Titolare del trattamento a mezzo del servizio postale, telefax e posta elettronica ai recapiti riportati in precedenza.

Inoltre, qualora il Fornitore ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il GDPR ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale (c.d. "Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo", art. 77 del GDPR e art. 140 bis del D.Lgs. 101/2018)

Per lo Stato Italiano l'autorità di controllo preposta è individuata nel Garante per la protezione dei dati personali (di seguito "Garante"), istituito dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (www.garanteprivacy.it).

11 Doveri di diligenza e correttezza

11.1 Nell'esecuzione dei rapporti contrattuali con CHEM-TREND ITALY il Fornitore garantirà il rispetto della normativa applicabile alle presenti Condizioni Generali ed ai singoli contratti, ivi comprese – a mero titolo esemplificativo – quella in materia di trattamento dei dati personali e quella di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni, restando comunque inteso che le prestazioni dovranno essere svolte nell'osservanza dei principi di correttezza, buona fede e rispetto delle leggi e della regolamentazione vigente.

Con particolare riferimento alla disciplina introdotta dal Decreto Legislativo n. 231/2001 ed in relazione al rapporto contrattuale in oggetto, si informa che CHEM-TREND ITALY, determinata ad improntare lo svolgimento delle attività aziendali al rispetto della legalità e dei principi del Gruppo Freudenberg cui appartiene, ha recepito il Codice Etico del proprio Gruppo con il quale ha inteso diffondere le linee guida alla conformità legale e alla condotta etica. Il Codice Etico del Gruppo Freudenberg costituisce il più diretto riferimento in ambito etico ed include

una serie di regole di deontologia aziendale che la Concedente riconosce come proprie e delle quali esige l'osservanza da parte dei propri organi sociali e dei dipendenti, sia dei terzi che, a qualunque titolo, intrattengano con essa rapporti.

11.2 In relazione a quanto sopra, il fornitore dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e le prescrizioni contenute nel Codice di Condotta adottato dal Gruppo quale parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Generali e dichiara di accettarle integralmente astenendosi da comportamenti ad esse contrari. L'inosservanza da parte del Cliente dell'impegno assunto in questo paragrafo e nei paragrafi precedenti determina un inadempimento contrattuale che potrà legittimare la risoluzione delle presenti Condizioni Generali e dei singoli contratti conclusi con il Cliente, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

12. Risoluzione contrattuale

CHEM-TREND ITALY ha diritto di risolvere i Contratti conclusi con il Fornitore sulla scorta delle presenti Condizioni Generali, con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata o via PEC con la quale dichiara di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, qualora il Fornitore si renda inadempiente agli obblighi previsti da:

- 1) l'art. 3.3 (ii);
- 2) l'art. 3.6;
- 3) l'art. 5.2, c);
- 4) l'art. 8 e l'art. 9;

13. Varie

13.1 Il Fornitore conserverà e, su richiesta di CHEM-TREND ITALY, sottoporrà alla stessa, tutta la documentazione relativa ai Beni e ai Servizi acquistati (compresa la documentazione necessaria ad identificare i Beni o i Servizi e le relative parti componenti) per un periodo minimo di 10 (dieci) anni successivi alla consegna e farà sì che i propri fornitori adottino gli stessi comportamenti.

13.2 Il Fornitore non potrà cedere a terzi i crediti vantati nei confronti di CHEM-TREND ITALY senza il previo consenso scritto di quest'ultima, così come non potrà cedere i contratti conclusi con CHEM-TREND ITALY senza previa autorizzazione scritta di quest'ultima.

14. Legge Applicabile

Si considera espressamente convenuto che la legge applicabile alle presenti Condizioni Generali di Vendita ed ai singoli Contratti conclusi tra CHEM-TREND ITALY e il Fornitore sia quella italiana, con esclusione di qualsiasi altra legislazione, nonché della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci.

15. Giurisdizione

Per qualsiasi controversia inerente o derivante dall'applicazione, interpretazione e cessazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita e dei singoli Contratti conclusi tra CHEM-TREND ITALY e il Fornitore, o con gli stessi collegati in qualsiasi modo, CHEM-TREND ITALY e il Fornitore accettano che la competenza, in via esclusiva, sarà del Foro di Milano.

16. Disposizioni finali

16.1 Per essere efficaci, le modifiche alle presenti Condizioni Generali di Vendita, gli accordi supplementari e le clausole accessorie proposte dal Fornitore devono essere messe per iscritto e richiedono la conferma, nella medesima forma, di CHEM-TREND ITALY.

16.2 CHEM-TREND ITALY si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le presenti Condizioni Generali di Vendita, allegando tali variazioni alle offerte, alle conferme di ordine ovvero a qualsivoglia comunicazione scritta al Cliente. Laddove le modifiche, integrazioni o variazioni alle Condizioni Generali di Acquisto non siano accettate dal Fornitore entro 10 giorni dalla comunicazione, varranno le Condizioni Generali di Acquisto precedentemente accettate, salva la facoltà di recesso di CHEM-TREND ITALY entro i 30 giorni successivi.

16.3 L'invalidità in tutto o in parte di singole disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Acquisto non inficia la validità delle restanti previsioni.

Letto, approvato, sottoscritto

CAMPI DA COMPILARE A CURA DEL FORNITORE

Ragione sociale : _____

Luogo: _____, Data: _____

Firma: _____

APPROVAZIONE SPECIFICA DELLE CLAUSOLE ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.c. le Parti dichiarano di aver letto e di approvare specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli: artt. 3.3 (ii); art. 3.6; art. 5.2, c); articoli 12, 14 e 15.

Letto, approvato, sottoscritto

CAMPI DA COMPILARE A CURA DEL FORNITORE

Ragione sociale : _____

Luogo: _____, Data: _____

Firma: _____